



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**

**e dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**

**di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)**

**con il Ministro della giustizia (NORDIO)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

*(V. Stampato Camera n. 698)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 2023*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 gennaio 2023*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione

## INDICE

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	5

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 2022, N. 190*All'articolo 1:**al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « del presente provvedimento, sono » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 sono »;*

*al secondo periodo, le parole: « del parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « del Parlamento europeo » e le parole: « iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, »;*

*al comma 3, le parole: « al comma 2, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2 si provvede ».*

*Decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 289 del 12 dicembre 2022.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Disposizioni urgenti in materia di prolun-  
gamento delle operazioni  
di votazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 48, 77 e 87 della Costi-  
tuzione;

Considerata la necessità di assicurare il  
pieno esercizio dei diritti civili e politici in  
occasione di tutte le consultazioni elettorali  
e referendarie e di favorire la partecipazione  
degli elettori mediante il prolungamento  
delle operazioni di votazione relativamente  
all'anno 2023;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza,  
in considerazione dell'imminente avvio dei  
procedimenti per il rinnovo degli organi  
elettivi in alcune regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei  
ministri, adottata nella riunione del 9 dicem-  
bre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consi-  
glio dei ministri e del Ministro dell'interno,  
di concerto con il Ministro per gli affari re-  
gionali e le autonomie, il Ministro della giu-  
stizia e il Ministro dell'economia e delle fi-  
nanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI

---

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**Art. 1.**

Articolo 1.

(*Prolungamento delle operazioni di votazione*)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, sono valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 2.**

Articolo 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

(*Prolungamento delle operazioni di votazione*)

1. *Identico.*

2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del **comma 1** sono valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del **Parlamento** europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto **nello** stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**Art. 2.**

€ 1,00